

**Impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 17967 del 13/09/2016**

Impiego pubblico privatizzato - Istruzione e scuole - Personale insegnante - Dispensa dal servizio per mancato superamento della prova - Potere del dirigente scolastico - Spettanza - Fondamento.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la dispensa dal servizio per esito sfavorevole della prova del personale scolastico, in quanto atto gestionale del rapporto di lavoro, appartiene alla competenza del dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell'art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999, non rientrando tra le competenze escluse dall'art. 15 del predetto d.P.R., o "da altre disposizioni" che esplicitamente riservino l'attribuzione di funzioni all'amministrazione centrale o periferica.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17967 del 13/09/2016